

All. 1 – Disciplinare di Gara

ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 4 (QUATTRO) ANNI CON 3 (TRE) OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE SEDI INDIRE E ERASMUS+

CIG: 6766978EE3

CUP: B59J16000280006

CPV: 30192700-8 Cancelleria

30199000-0 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta

DISCIPLINARE DI GARA

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB

1. Oggetto e specifiche dell'appalto

1. Oggetto del presente Disciplinare è l'affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale di facile consumo per le sedi INDIRE e Erasmus+.
2. L'appalto sarà stipulato nella forma dell'accordo quadro con 3 (tre) operatori economici per la durata di 4 (quattro) anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs 50/2016 da espletarsi mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016.
3. Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'Appalto è descritto nel Capitolato Tecnico (**all. 2**) a cui si fa integrale rinvio e che forma parte integrante e sostanziale della procedura di gara.
4. Il massimale economico previsto e le quantità indicate nel Capitolato Tecnico non sono garantite agli aggiudicatari in quanto non sono da considerarsi vincolanti per l'Amministrazione, la quale, pertanto, non risponderà nei confronti degli aggiudicatari nel caso in cui le transazioni generate risultino complessivamente inferiori o diversamente distribuite rispetto alle suddette quantità. Le quantità indicate nel Capitolato Tecnico, infatti, sono da ritenersi puramente indicative e in alcun modo vincolanti per INDIRE.
5. Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell'accordo quadro l'Amministrazione non assume l'obbligo di acquistare alcun servizio. Non è previsto, quindi, un minimo garantito. Inoltre, nel limite di spesa complessivo dello stipulando accordo quadro, l'Amministrazione potrà acquistare tutti servizi/prodotti previsti nel listino senza limiti, quantitativi o legati alla tipologia di prodotto, di alcun genere.
6. I singoli contratti derivati dall'accordo quadro saranno richiesti alla società individuata in base alle modalità stabilite al successivo art. 6 del presente disciplinare, mediante apposite lettere d'ordine.

Art. 2 - Procedura di aggiudicazione

1. Procedura aperta sotto soglia comunitaria ex art. 60 del d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 11 novembre 2011 n. 180, con criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 lett. a) del D.lgs 50/2016, l'Accordo Quadro verrà concluso, mediante stipulazione di apposito Contratto di Accordo Quadro (**all. 7**) con i primi 3 (tre) operatori economici della graduatoria finale.
3. Tale contratto sarà stipulato in una delle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016.
4. L'aggiudicazione potrà avvenire, ad insindacabile giudizio dell'Ente, anche in presenza di un'unica offerta valida purché non ritenuta inidonea dall'Amministrazione.
5. Non sono ammesse offerte in aumento né condizionate.
6. I criteri di valutazione delle offerte sono pubblicati nel Capitolato Tecnico (**all. 2**).
7. INDIRE si riserva la facoltà di non approvare, in tutto o in parte, i risultati della gara qualora ne ravvisasse le motivazioni, e in ogni caso, qualora emergessero obiettive irregolarità o motivi di illegittimità.
8. Le Società che risulteranno aggiudicatarie dovranno impegnarsi a stipulare apposito atto contrattuale alle condizioni di cui allo schema di accordo quadro.
9. Nel caso in cui l'aggiudicatario non sottoscriva l'Accordo Quadro, lo stesso sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e la garanzia definitiva sarà incamerata da INDIRE.
10. L'aggiudicatario, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà l'Accordo Quadro medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.
11. INDIRE si riserva la facoltà di non addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro, anche in presenza di regolare aggiudicazione, per motivi di ordine interno o di sola opportunità, senza che il concorrente abbia alcunché a pretendere per qualsivoglia titolo.

Art. 3 – Importo della procedura di gara

1. L'importo complessivo a base d'asta, riferito all'intera durata dell'appalto (4 anni), è fissato in € **208.153,49** oltre I.V.A. al 22% (per un totale di € **253.947,25** inclusa I.V.A al 22%).
2. Il compenso sopra indicato è da considerarsi omnicomprendente. Non saranno pertanto in alcun modo riconosciuti rimborsi per le spese sostenute, a qualsiasi titolo, dagli operatori economici per lo svolgimento del servizio.
3. Si evidenzia che le spese di pubblicazione della presente procedura di gara previste dalla vigente normativa saranno rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante nei limiti di legge.

Art. 4 – Durata dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro scaturente dalla presente procedura avrà la durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.
2. Tale durata (4 anni) non è garantita, in quanto l'accordo quadro potrà terminare anzitempo laddove si raggiunga l'importo massimo presunto sopra indicato (208.153,49 € al netto di I.V.A. al 22%) prima dei quattro anni.
3. Non è prevista alcuna proroga o rinnovo alla scadenza del contratto, pertanto, laddove nel termine dei quattro anni non si dovesse esaurire la somma sopra indicata, l'accordo quadro sarà da considerarsi comunque concluso.
4. Ove, per motivi non dipendenti da INDIRE, dovesse essere interrotto il servizio e, conseguentemente, la durata dell'appalto dovesse risultare inferiore rispetto al periodo previsto, il relativo contratto dovrà considerarsi come estinto naturalmente, senza che gli operatori aggiudicatari possano nulla pretendere ad alcun titolo.
5. La prosecuzione tacita e non autorizzata da parte del fornitore non potrà legittimare alcuna richiesta di corrispettivo e/o indennizzo.

Art. 5 – Luogo di esecuzione del contratto

1. Il contratto avrà esecuzione presso le sedi di INDIRE ed Erasmus+ di Firenze, Roma, Napoli e Torino.

Art. 6 – Criterio di scelta dell'operatore economico per i singoli contratti derivati

1. Ogni singolo contratto derivato scaturente dallo stipulando contratto di accordo quadro verrà affidato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 lett a) del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio "a cascata", ovvero quel criterio in base al quale tutti i singoli contratti vengono affidati all'operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale; solo in caso di impossibilità del suddetto operatore economico il contratto verrà aggiudicato al primo concorrente che segue in graduatoria.

Art. 7 – Soggetti ammessi a presentare l’offerta

1. Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli artt. 3 comma 1 lett. p), 45, 47 e 48 del d.lgs. 50/2016, con le forme e modalità indicate nei predetti articoli, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi dovrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
3. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio.
4. Ai soggetti facenti parte dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro è consentita la partecipazione alla gara anche in forma individuale quando non siano designati dal consorzio medesimo come esecutori del servizio o della fornitura oggetto di gara.
5. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 50/2016. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.
6. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
7. La partecipazione alla gara da parte delle associazioni è consentita solo se abbiano manifestato la volontà di associarsi; ciò in quanto sono vietate le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

Art. 8 – Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare la propria offerta i soggetti di cui all'art. 7 comma 1 del presente disciplinare in possesso dei seguenti requisiti:
 - assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006;

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell'appalto, ovvero nel Registro commerciale dello Stato di residenza per gli operatori economici non aventi sede in Italia;
 - Numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi 3 (tre) anni non inferiore a 3 (tre) unità (si considerano inclusi in tale numero i contratti a tempo indeterminato e determinato);
 - avere effettuato almeno n. 2 servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura, a favore di enti pubblici e/o privati per importi superiori a 10.000,00 € (I.V.A. esclusa) realizzate negli ultimi 3 (tre) anni.
2. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i soggetti ammessi a partecipare sono tenuti a comunicare alla Camera di Commercio qualsiasi variazione dei requisiti posseduti o dei dati certificati, pena l'esclusione.

Art. 9 – Documento di Gara Unico Europeo

1. INDIRE, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del d.lgs, 50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 accetta il documento di gara unico europeo (DGUE)
2. Il DGUE viene fornito dalla Stazione Appaltante con apposito modello (all. 6) che deve essere compilato in ogni sua parte e che deve essere inserito all'interno della busta amministrativa (busta A).
3. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare.
4. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.
5. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti.
6. Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari.

7. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.
8. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento.
9. Il Documento di Gara Unico Europeo (all. 6) **deve essere sottoscritto dal legale rappresentante** o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione) ed inserito nella busta A (busta amministrativa).

Art. 10 – Controllo dei requisiti e mezzi di prova

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 comma 13 del d.lgs. 50/2016, per il controllo dei requisiti generali e speciali, INDIRE utilizza la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.
2. INDIRE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.lgs. 50/2016 potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83.
3. INDIRE non esigerà mezzi di prova diversi da quelli di cui al predetto articolo, all'allegato XVII e all'articolo 110 del d.lgs. 50/2016.
4. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.
5. INDIRE, come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, accetta i documenti indicati dal comma 2 dell'art. 86 del d.lgs. 50/2016.
6. La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I del d.lgs. 50/2016.
7. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, del d.lgs. 50/2016 in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Art. 11 – Soccorso istruttorio per le dichiarazioni indispensabili ed essenziali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma.
2. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del d.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad **€ 500,00** (art 83 comma 9)
3. In tal caso, INDIRE assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
4. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
5. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, INDIRE ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al 3 comma del predetto articolo 83, ma non applica alcuna sanzione.
6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione di cui al precedente comma 3, il concorrente è escluso dalla gara.
7. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 12 – Contenuto del plico

1. L'Offerta dovrà essere composta, **a pena di esclusione**, da un **plico generale esterno**, al cui interno devono essere contenute le seguenti n. 3 buste:
 - Busta A – "Documentazione Amministrativa"

- Busta B – “Offerta Tecnica”
- Busta C – “Offerta Economica”
- 2. La documentazione presentata non verrà restituita ma rimarrà agli atti di INDIRE.
- 3. Le comunicazioni con gli OO.EE avverranno esclusivamente mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. Al'uopo si evidenzia che la PEC di INDIRE è la seguente legale.indire@pec.it
- 4. I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Stazione Appaltante, entro e non oltre il termine e con le modalità stabilite dall'art. 13 del presente disciplinare, un plico contenente le tre buste indicate al comma 1 contenenti ciascuna i seguenti documenti:

Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta A – “Documentazione amministrativa” dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

a	Domanda di partecipazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, e corredata di n. 1 marca da bollo da € 16,00. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, o di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza priva di soggettività giuridica o rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovviste di organo comune, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o rete. La domanda di partecipazione all'Accordo Quadro dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di INDIRE, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatori e dei fornitori. E' vietata l'associazione in partecipazione. Per i concorrenti raggruppati già costituiti, va inoltre allegato l'originale o copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società identificata come mandataria, nonché l'originale o copia autentica dell'atto costitutivo del Consorzio. In caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario le suddette referenze dovranno essere presentate da tutte le Imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo/Consorzio. Si specifica che tale dichiarazione dovrà essere resa: a. in caso di Raggruppamenti Temporanei, costituiti e costituendi, da ciascuna Impresa costituente il Raggruppamento; b. in caso di Consorzi Ordinari di Concorrenti, siano essi costituiti o costituendi, dai Consorzi e da tutte le imprese consorziate; In caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti, l'operatore
---	---

	economico, a pena di esclusione, dovrà indicare l'impresa mandataria e le mandanti, specificare le relative quote, le singole parti di prestazione che in base alle rispettive quote di partecipazione saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito (o consorziato), e assumere l'impegno che in caso di aggiudicazione le Imprese che costituiranno il RTI /Consorzio conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria, che stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso contrario, il consorzio eseguirà la prestazione con la propria organizzazione di impresa.
	SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI Il concorrente è tenuto a dichiarare nella domanda di partecipazione (all. 3) se sussistono segreti tecnici e commerciali e, pertanto, le ritiene coperte da riservatezza. A questo proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. L'Amministrazione, in ogni caso, procederà comunque a valutare l'esistenza dei segreti indicati dall'operatore economico nonché l'effettiva opponibilità alle richieste di accesso avanzate dagli altri concorrenti, alla luce della recente normativa in materia e della recente giurisprudenza.
b	copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore
c	DGUE (allegato n. 6) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto all'uopo delegato/autorizzato (di tale delega/autorizzazione dovrà essere data idonea documentazione da inserire nella busta A);
d	originale o copia autentica del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;
e	copia del Capitolato Tecnico (all. 2) siglato in ogni pagina e sottoscritto per integrale conoscenza e accettazione
f	copia dello schema di accordo quadro (all. 7) siglato in ogni pagina e sottoscritto per integrale conoscenza e accettazione;
g	documento attestante l'avvenuto pagamento (a pena di esclusione) del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, (pari ad € 20,00) recante in evidenza il CIG della procedura di gara (6766978EE3);
h	il documento PASSOE, debitamente sottoscritto, necessario ad accertare i requisiti tramite il sistema AVCPASS
i	a scelta dell'operatore economico, per garantire il pagamento della garanzia provvisoria ex

art. 93 del D.lgs 50/2016, pari ad € **4.163,06**; (2% base asta esclusa IVA)

- a) contanti;
- b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice
- c) originale della cauzione o fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- d) La cauzione o fideiussione deve espressamente provvedere:
 - ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - ✓ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - ✓ validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 7.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- del 20 per cento, anche cumulabile con le due riduzioni sopra indicate per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per

	cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; ➤ del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
I	a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del singolo contratto derivato dell'accordo quadro, di cui agli articoli 103 e 105 del d.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui alla lettera I della tabella , tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

BUSTA B – “Offerta tecnica”

Nella busta B dovrà essere contenuta, l'Offerta Tecnica, prodotta su supporto cartaceo, compilata secondo quanto indicato nel modello di offerta tecnica (**all. 4**) siglata e timbrata in ogni sua pagina e sottoscritta, **a pena di esclusione**, nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”). In caso di Raggruppamento Temporaneo/ Consorzio Ordinario

già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal Rappresentante Legale dell'Impresa mandataria, mentre in caso di Raggruppamento Temporaneo/ Consorzio Ordinario non ancora costituito, a pena di esclusione, da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese che andranno a costituire il Raggruppamento Temporaneo/Consorzio medesimo.

Nella BUSTA B dovranno altresì essere inserite le due relazioni previste dal punto 3 e 4 dello scheda di offerta tecnica (**all. 4**).

BUSTA C – “Offerta economica”

Nella busta C dovrà essere contenuta l'Offerta Economica prodotta su supporto cartaceo, compilata secondo quanto indicato nel modello di offerta economica (**all. 5**) siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, **a pena di esclusione**, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”). Essa, a pena di esclusione, dovrà contenere l'offerta economica riferita a tutti i prodotti elencati nel capitolato Tecnico. Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto di IVA. L'Offerente, presentando l'offerta, assume l'impegno di mantenerla ferma per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta indicato nel presente disciplinare. In caso di Raggruppamento Temporaneo/ Consorzio Ordinario già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal Rappresentante Legale dell'Impresa mandataria, mentre in caso di Raggruppamento Temporaneo/ Consorzio Ordinario non ancora costituito, a pena di esclusione, da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese che andranno a costituire il Raggruppamento Temporaneo/Consorzio medesimo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (che fanno parte dell'offerta economica).

Art. 13 – Modalità e termine di presentazione delle offerte

1. L'offerta, redatta in lingua italiana, **dovrà essere inviata** ad INDIRE, a pena di esclusione, **entro le ore 23.59 del 19.09.2016** con una delle seguenti modalità:
 - a. tramite raccomandata a/r, alla sede INDIRE di Firenze, Via M. Buonarroti, 10 – 50122;
 - b. mediante consegna a mano presso la sede dell'Istituto – Firenze, Via M. Buonarroti, 10 – 50122 - Ufficio Protocollo – esclusivamente nei seguenti orari: Lun-Ven 9.00-13.00;

2. Si evidenzia che in caso di invio tramite posta, farà fede il timbro postale; in caso di consegna all'ufficio del protocollo farà fede invece la ricevuta rilasciata dal suddetto ufficio.
3. Il plico generale contenente le tre buste di cui al precedente articolo 12 comma 1, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà:
 - essere chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura;
 - dovrà recare all'esterno:
 - a. *l'indicazione del mittente*;
 - b. *la dicitura di cui al comma 3 del presente articolo*;
 - c. *la seguente dicitura* **"PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE SEDI INDIRE E ERASMUS+, CIG: 6766978EE3– NON APRIRE"**.
4. Ogni busta contenuta nel plico generale esterno (busta A, B e C) dovrà indicare all'esterno la seguente dicitura **"BUSTA ____ - "PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE SEDI INDIRE E ERASMUS+, CIG: 6766978EE3– NON APRIRE"** e la denominazione del mittente.
5. I concorrenti sono invitati a riportare all'esterno del plico (contenente le buste A, B, C) l'indirizzo PEC su cui desiderano ricevere le notifiche relative alla presente gara
6. In caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o in caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, si procederà all'esclusione immediata del concorrente.

Art. 14 – Avvalimento

1. Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche

partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

2. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
3. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
4. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente.
5. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.
6. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
7. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
8. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
9. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art. 15 – Compartecipazione

1. Alla gara non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 16 – Offerte degli operatori economici
--

1. Le offerte presentate avranno una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione.
2. I corrispettivi dovuti, sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
3. La prestazione di cui al presente appalto, viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra nella misura vigente al momento della resa delle prestazioni.
4. Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e ss.mm.ii., che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è obbligo di questa Amministrazione richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP.
5. L'attività non comporta alcun rischio derivante da interferenze.
6. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio degli aggiudicatari, tutti gli oneri che gravano su di essi per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale a INDIRE e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.
7. Gli operatori economici si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto delle singole lettere d'ordine in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
8. Gli operatori si obbligano ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

Art. 17 – AVCPass e controllo dei requisiti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 comma 13 del d.lgs. 50/2016, per il controllo dei requisiti generali e speciali, INDIRE utilizza la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.
2. Ciascun concorrente pertanto dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anac.it.
3. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; sul punto si veda l'art. 12 comma 4 lett. h) del presente disciplinare di gara.

Art. 18 – Modifiche al contratto di accordo quadro

1. Le modifiche al contratto di accordo quadro e ai singoli contratti derivati potranno essere effettuate da INDIRE secondo quanto disposto dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Art. 19 – Subappalto

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
2. L'eventuale subappalto non può comunque superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto.
3. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del d.lgs. 50/2016.
4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare in tema di subappalto, si rinvia all'art. 105 del d.lgs. 105/2016.

Art. 20 – Lavori della Commissione giudicatrice
--

1. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte verrà nominata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D.lgs 50/2016, apposita Commissione giudicatrice composta da Commissari il cui CV sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2015, sul sito internet www.indire.it nella sezione "Bandi di gara e Contratti".
2. In data **23.09.2016** alle ore **10.30 c/o la sede INDIRE di Firenze, via M. Buonarroti 10** (cap. 50122) **in seduta pubblica**, il RUP procederà :
 - alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti,
 - all'apertura dei plichi medesimi,
 - alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste "A", "B" e "C";
 - all'apertura delle buste "A - Documenti", ed all'analisi della documentazione ivi contenuta;
3. Alla prima seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede di INDIRE, dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al n. 055-2380520 entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura.
4. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso INDIRE ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

5. Le date delle sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet www.indire.it del giorno e dell'ora, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.
6. In apposite sedute riservate, successive alla prima seduta di cui al precedente comma 1, la Commissione di gara appositamente nominata procederà a verificare la regolarità dei documenti contenuti nella busta B, la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i del servizio dichiarate/i nell'Offerta Tecnica con quelle/i previste/i nel Capitolato Tecnico e alla valutazione delle offerte tecniche pervenute. Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche/requisiti minimi richiesti, e di valutazione delle offerte tecniche pervenute, la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico.
7. Terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione aperta al pubblico per procedere alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi nonché all'apertura delle buste "C" ed alla lettura dei prezzi offerti.
8. Nel caso di anomalia, o comunque qualora si intenda procedere ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 per la valutazione di congruità delle offerte, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato un'offerta non ritenuta congrua; lo stesso responsabile del procedimento procederà, anche avvalendosi della stessa Commissione di gara, ad effettuare tutte le attività di verifica.
9. La Commissione, infine, in seduta aperta al pubblico dichiarerà eventualmente l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue, procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e alla proposta di aggiudicazione per i primi tre (3) operatori economici in graduatoria.
10. INDIRE procederà quindi alla verifica di tutti i requisiti degli operatori economici situati in posizione utile per l'aggiudicazione definitiva della BDNCP (AVCpass).
11. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalle predette verifiche, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, all'incameramento della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'ANAC.

Art. 21 – Modalità di stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti/buoni d'ordine derivati

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di accordo quadro è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica

secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata.

2. I singoli buoni d'ordine verranno invece inviati tramite PEC all'aggiudicatario del singolo servizio.
3. L'accordo quadro potrà essere sottoscritto anche nell'ipotesi in cui allo stesso dovessero aderire meno di tre operatori.
4. Per il contratto di appalto sarà dovuta, a spese dell'aggiudicatario, il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

Art. 22 – Modalità di fatturazione o pagamento

1. INDIRE provvederà, per il tramite dell'Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture (relative ai singoli contratti derivati), entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
2. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge.
3. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.
4. Si specifica che ogni fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
5. Intestazione: ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (I.N.D.I.R.E.);
6. Codice fiscale: 80030350484;
7. Codice Univoco IPA: UF46QB;
8. n. prot e data della singola lettera d'ordine;
9. n. di impegno e data della singola lettera d'ordine;
10. CIG: **6766978EE3**
11. CUP: **B59J16000280006**
12. Non sarà in alcun caso possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.

13. Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa forma scritta, mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura.
14. Con il prezzo offerto, l'aggiudicatario s'intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
15. L'aggiudicatario s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
16. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla la ditta aggiudicataria potrà pretendere per ritardato pagamento.
17. In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., è fatto obbligo all'aggiudicatario sin da ora, di comunicare all'INDIRE gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

Art. 23 – Altri oneri e obblighi dell'aggiudicatari
--

1. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
 - a. tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
 - b. tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
 - c. la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
 - d. l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
 - e. l'obbligo di riservatezza, anche per il tempo successivo allo scadere del contratto, per tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. In particolare i dati personali dovranno

essere trattati nel rispetto delle modalità indicate agli artt. 11,18 e 22 del D. Lgs. N. 196/2003;

2. L'aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari della Stazione Appaltante.
3. I partecipanti sono tenuti a dichiarare l'esistenza di eventuali segreti industriali al momento della richiesta di partecipazione mediante la compilazione della parte a ciò dedicata dell'allegato 1 (domanda di partecipazione); al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.
4. L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza all'appalto, qualunque sia la natura o la causa.
5. L'aggiudicatario deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni sul lavoro, di igiene e previdenza sociale, al codice di comportamento di INDIRE ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali.
6. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere entro 20 giorni a mezzo PEC, all'indirizzo legale.indire@pec.it ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari fornendo la documentazione necessaria
7. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistica, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
8. L'aggiudicatario è obbligato altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.
9. L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.lgs 81/2008, a comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
10. L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

11. L'aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze mediante un immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.
12. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la tutela dei dati personali secondo il Codice Privacy e garantisce che il trattamento dei eventuali dati personali di INDIRE sia effettuato per i soli fini legati alla gestione del presente contratto. L'aggiudicatario assicura altresì che siano adottate le misure di sicurezza prescritte nel Codice Privacy per il trattamento dei dati personali. E' fatto divieto allo stesso di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione.
13. Gli operatori economici stipulanti l'Accordo Quadro sono tenuti ad adottare nell'ambito della loro organizzazione le opportune disposizioni e necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai proprio collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.
14. Gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare all'INDIRE, tramite PEC (legale.indire@pec.it), ogni variazione della propria ragione sociale, o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art. 24 – Tempi di esecuzione del servizio

1. Al fine di garantire l'ottimale fruibilità del servizio, gli aggiudicatari si impegnano a realizzare il servizio richiesto da INDIRE nel rispetto dei termini previsti dalle singole lettere d'ordine inviate da INDIRE.
2. L'operatore economico deve impegnarsi in ogni caso a prestare la massima collaborazione per l'espletamento del servizio in oggetto, tenendo conto anche di casi di particolare complessità ed urgenza legati all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente. In tali ipotesi le parti potranno concordare previamente, per iscritto, a mezzo del buono d'ordine, le specifiche modalità di esecuzione del servizio.

Art. 25 – Servizio irregolare

1. Nel caso di servizio non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste dal presente capitolato (cd fornitura "irregolare"), l'INDIRE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di:
 - a. rifiutare la fornitura non conforme a quanto previsto nel capitolato tecnico e a richiedere la tempestiva ripetizione della stessa, senza nulla riconoscere all'aggiudicatario per il servizio prestato, oltretutto l'applicazione di una penale giornaliera pari a quanto disciplinato dall'art. 28 del presente disciplinare;
 - b. rifiutare il servizio non conforme a quanto previsto nel presente capitolato, incaricare dell'esecuzione della fornitura l'operatore economico che segue nella graduatoria (o in mancanza altro operatore economico), con addebito all'aggiudicatario inadempiente del danno emergente e senza nulla riconoscere al primo affidatario del servizio;
 - c. richiedere il risarcimento del danno all'affidatario del servizio in caso di inutilità della prestazione, laddove non vi siano i termini per richiedere la ripetizione del servizio.

Art. 26 – Richiesta all'aggiudicatario che segue in graduatoria
--

1. INDIRE si riserva la facoltà di inviare la lettera d'ordine all'operatore economico dell'Accordo quadro che segue in graduatoria, nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui l'operatore economico previamente contattato opponga delle valide e ragionevoli giustificazioni di rifiuto alla richiesta di esecuzione del servizio (si evidenzia che, a titolo esemplificativo, può ritenersi "giustificato" quel rifiuto derivante da obiettive e ragionevoli difficoltà tecniche nell'eseguire la prestazione richiesta, legate all'entità delle attività commissionate). La valutazione sulla validità o meno della giustificazione adottata dall'operatore economico è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione; il secondo e il terzo operatore economico che seguono in graduatoria, pertanto, non potranno eccepire nulla al riguardo né avanzare pretesa alcuna;
 - b. in caso di grave inadempienza (non riparabile in alcun modo) dell'operatore economico primo invitato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della singola lettera d'ordine;
 - c. per il venir meno delle capacità produttive dell'operatore economico precedentemente invitato, opportunamente documentate e comunicate.

Art. 27 – Risoluzione del contratto
--

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, INDIRE, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, può risolvere il contratto di accordo quadro e/o in singoli contratti derivati, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
 - e) rifiuto ingiustificato per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive, delle richieste di INDIRE; si evidenzia che, a titolo esemplificativo, può ritenersi "giustificato" quel rifiuto derivante da obiettive e ragionevoli difficoltà tecniche nell'eseguire la prestazione richiesta, come la richiesta di fornitura di un numero di più prodotti in numero molto elevato in un brevissimo lasso di tempo;
2. INDIRE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 2 del d.lgs. 50/2016, risolverà il contratto di accordo quadro durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80

3. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione delle singole lettere d'ordine a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di INDIRE.
4. In tutti i casi, previsti nell'Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o della/e lettere d'ordine o di risarcimento del danno, INDIRE per quanto di rispettiva competenza, avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo della/e lettere d'ordine risolte/e.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto di INDIRE al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione l'aggiudicatario ha diritto al solo pagamento da parte di INDIRE delle prestazioni eseguite relative alle singole lettere d'ordine, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nel Capitolato tecnico.
7. In caso di risoluzione del contratto, lo stesso proseguirà con gli altri fornitori sottoscrittori dell'accordo stesso; nell'ipotesi in cui la risoluzione dovesse riguardare tutti e tre i fornitori, sarà facoltà di INDIRE procedere allo scorrimento automatico della graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure indire una nuova procedura di gara.
8. Ai sensi dell'articolo 1455 Codice Civile, INDIRE si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto nei seguenti casi di grave inadempimenti:
 - a. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
 - b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - c. in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario.
 - d. per violazione degli obblighi di riservatezza;
 - e. nei casi di subappalto non autorizzati dall'INDIRE;
 - f. nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita nei termini prescritti, ovvero in caso di esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione, dai quali emerga un grave e reiterato inadempimento;
 - g. qualora la Società perda i requisiti di carattere generale richiesti per l'affidamento del servizio previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

- h. per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136;
 - i. per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013
 - j. nel caso in cui il contratto risulti concluso in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001
9. Ove l'INDIRE ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, provvederà a contestarle per iscritto all'impresa, tramite PEC fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia motivata alla Società.
10. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale.
11. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'INDIRE di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. Allo stesso, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in più dall'INDIRE rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
12. La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 28 – Recesso dal contratto da parte di INDIRE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, INDIRE, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dei fornitori durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura.
2. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da parte di INDIRE mediante PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi definitivi e verifica la regolarità dei servizi svolti.
3. INDIRE, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva altresì la facoltà di:
- a. procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva

o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l'obbligo assoluto di adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni;

- b. valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato;
- c. procedere all'eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP;
- d. recedere in qualsiasi tempo dal singolo contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa formale comunicazione, mediante PEC o raccomandata a/r, all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Art. 29 – Responsabilità di INDIRE

- 1. L'INDIRE è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dei fornitori durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura.
- 2. INDIRE è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere a terzi nell'esecuzione della fornitura.
- 3. Sono inoltre a carico dei fornitori i rischi di perdita e danni ai prodotti oggetto della fornitura, durante il trasporto, e sino alla consegna all'ufficio competente.

Art. 30 – Responsabile designato dal singolo contraente

- 1. Gli aggiudicatari dovranno indicare, nello spazio a ciò preposto nell'allegato 3 (Domanda di Partecipazione) la persona fisica designata come Responsabile del servizio per l'Impresa, che si

renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

2. Si evidenzia che l'operatore economico dovrà anche indicare nel predetto modulo una mail (non PEC) dedicata (anche non in via esclusiva) al servizio in oggetto.
3. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'operatore economico dovrà comunicare preventivamente a INDIRE, tramite fax al n. 055.2380520 la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

1. Si dà atto che si osserveranno in materia le norme relative alla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati personali richiesti dal presente bando sono necessari e utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto.
3. Si evidenzia che se tali dati li fornisce INDIRE, sarà INDIRE ad acquisire l'incarico come responsabile del trattamento dal titolare dei dati per ciò che concerne i programmi in affidamento o farà l'incarico all'aggiudicatario stesso quando è titolare.
4. Nel caso di cessione dei dati già raccolti, INDIRE fornirà le necessarie autorizzazioni/liberatorie all'aggiudicatario.
5. Si sottolinea che l'aggiudicatario, ove necessario, nella fase di esecuzione dei singoli appalti derivati chiederà le eventuali liberatorie.
6. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento comporta la mancata ammissione al procedimento di gara.
7. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni. Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili ai sensi dell'art.4, co 1, lett. d) ed e) del Dlgs 196/2003.
8. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
 - a. al personale interno all'Amministrazione interessato dal procedimento di gara;
 - b. ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990;
 - c. altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

9. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
10. Le informazioni che possono essere trattate sono quelle espressamente previste dalla normativa comunitaria, nazionale specifica, nonché dall'atto aziendale.
11. Vengono diffusi solo i dati relativi alla graduatoria finale di aggiudicazione, attraverso la pubblicazione della relativa determinazione all'albo dell'Ente.
12. INDIRE, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa il Fornitore di volta in volta individuato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente atto, il quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal Dlgs 196 del 2003 e dalle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni emanate da INDIRE in tema di sicurezza e tutela della riservatezza.
13. Si possono esercitare i diritti, di cui all'art. 7, presentando istanza al Responsabile del trattamento.
14. Titolare del trattamento è l'INDIRE.
15. Responsabile del trattamento è il Presidente dell'INDIRE, quale legale rappresentante *pro tempore*.
16. I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.indire.it
17. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.indire.it

Art. 32 – Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto fra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 33 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
--

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice del quale potrà prendere visione sul sito internet di questa Amministrazione all'indirizzo: www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf

Art. 34 – Responsabile Unico del Procedimento

1. Si dà atto, che il responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 è la Dott.ssa Francesca Sbordonì – Funzionario dell'Area Affari Generali.

Art. 35 – Direttore dell'esecuzione del contratto INDIRE

1. Si dà atto, che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato ai sensi dell'art. 101 del D.lgs 50/2016 è la Dott.ssa Rita Bernabei

Art. 36 – Richiesta di chiarimenti

1. L'eventuale richiesta di chiarimenti relativa alla procedura di gara dovrà essere formulata per iscritto ed in lingua italiana ed essere sottoscritta dal Rappresentante Legale o da un suo Procuratore e corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
2. In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, i relativi poteri devono risultare da atto di procura allegato.
3. La richiesta di chiarimenti dovrà pervenire ad INDIRE esclusivamente via PEC all'indirizzo legale.indire@pec.it sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto appositamente delegato. Alle richieste di chiarimenti inviate in modalità diversa non verrà fornita alcuna risposta.
4. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire ad INDIRE entro e non oltre le 23.59 del 12.09.2016; le richieste di qualsiasi genere pervenute ad INDIRE oltre il suindicato termine di scadenza, non saranno prese in considerazione e/o ritenute valide ai fini della presente procedura.

5. Le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate sul sito www.indire.it nella sezione "Bandi di gara e contratti" riservata alla presente procedura di gara.
6. In nessun caso verrà risposto singolarmente al singolo operatore economico.

Art. 37 – Referenti INDIRE per la procedura

1. I referenti di INDIRE per la procedura in oggetto sono:
 - **RUP (Responsabile Unico del Procedimento) – Francesca Sbordoni** – Ufficio Affari Generali - f.sbordoni@indire.it - Tel. 055/2380504;
 - **DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) - Dott.ssa Rita Bernabei** – r.bernabei@indire.it – Tel 055/2380376
 - **Adilem Bueno**– Ufficio Affari Generali – a.bueno@indire.it - Tel. 055/2380372;

Art. 38 – Pubblicazione Disciplinare di Gara

1. Il presente Disciplinare verrà pubblicato, in forma integrale, sul sito www.indire.it nella sezione "Bandi di gara e contratti" riservata alla presente procedura di gara.

Art. 39 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara si fa espressamente rinvio a quanto previsto nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico, agli allegati tutti della procedura di gara e alla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

